

Abstract. *In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art. 1669 c.c., con riferimento alla eccezione di decadenza o prescrizione dell'azione promossa da parte attrice, poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizione, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso. Nello specifico il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui il committente consegue una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, dall'altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini.*

* * * * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. B.D.G. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...) /2010 promossa da:

A.T. (...), con il patrocinio dell'avv. M.M. e dell'avv. C.E. (...), elettivamente domiciliato in (...) presso il difensore avv. M.M.

P.P. (...), con il patrocinio dell'avv. M.M. e dell'avv. C.E.(...) , elettivamente domiciliato in (...) presso il difensore avv. M.M.

ATTORE/I

contro

S.R. IMPRESA COSTRUZIONI (...), con il patrocinio dell'avv. S.E. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in (...) presso il difensore avv. S.E.

CONVENUTO/I

F.E C. SAS DI F.E. (...), con il patrocinio dell'avv. T.F. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in (...) presso il difensore avv. T.F.

TERZO CHIAMATO - ESTROMESSO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato T.A. e P.P. convenivano in giudizio dinanzi questo Tribunale la ditta individuale Impresa Costruzioni S.R. per sentir accertare le gravi difformità costruttive e i vizi presenti nell'immobile di proprietà degli attori con condanna della convenuta a rifondere gli attori dei costi necessari per il ripristino a regola d'arte dell'immobile quantificati in € 20.735,00 oltre IVA e al risarcimento dei danni; in via subordinata chiedeva il risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale.

Si costituiva in giudizio l'impresa S., che aveva realizzato il complesso residenziale sito in (...), strada di (...), contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Chiedeva comunque la chiamata in causa della ditta F.E. C. s.a.s. di F.E. a titolo di manleva sostenendo che le opere in contestazione erano state realizzate dalla chiamata in causa.

Si costituiva in giudizio la ditta F.E. C. s.a.s. di F.E., che però, nel corso del giudizio veniva estromessa dopo aver raggiunto un accordo con la convenuta. La causa veniva istruita mediante produzione documentale e acquisizione di accertamento tecnico preventivo.

All'udienza del 6 ottobre 2014 la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

I coniugi attori T.A. e P.T. risultarono assegnatari nel 2007 dalla L. Società Cooperativa, del bene immobile sito in (...), strada di (...). Gli attori lamentavano l'esistenza di vizi e difetti nell'opera realizzata e ne chiedevano il risarcimento.

Dall'accertamento tecnico preventivo redatto dall'Ing. M. è risultato che nell'immobile di proprietà degli attori esistono molti vizi e difetti nell'esecuzione di lavori, i cui costi di ripristino ammontano, secondo la quantificazione operata dal consulente, ad € 9.458,00.

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono condivisibili in quanto immuni da vizi logici e tecnici.

Relativamente alla asserita estraneità della convenuta, le affermazioni della Impresa S. per cui i lavori in contestazione sarebbero stati realizzati dalla ditta chiamata in causa, non sono state

provate. Risulta invero che il verbale di verifica dell'immobile redatto il 30.11.2007 è stato sottoscritto dal DL Arch. M. e dalla signora S.M.R. che già all'epoca erano stati rilevati alcuni difetti. E' stata poi l'impresa S. ad emettere fattura nei confronti degli attori per le opere eseguite.

Si sottolinea inoltre che la chiamata in causa è stata estromessa dal giudizio avendo quest'ultima risolto il contratto di appalto con R.S. con atto di transazione del 9 ottobre 2006. Non risultano provati ulteriori danni.

Con riferimento alla eccezione di decadenza o prescrizione dell'azione promossa da parte attrice, rileva il Tribunale che in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art. 1669 c.c., poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizione, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. sentenza n. 3040 del 16/02/2015). Nello specifico il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, dall'altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (Cass. Sentenza n. 9966 dell'08/05/2014).

Orbene, nel caso di cui trattasi, dalla documentazione versata in atti, risulta che dopo l'assegnazione dell'immobile, nel novembre 2007, già nel dicembre 2007 venivano formalizzate le prime contestazioni. La consapevolezza della gravità e della completezza dei vizi e difetti, poi, è stata raggiunta con l'accertamento tecnico preventivo in atti.

Ne deriva la responsabilità dell'Impresa S. per i vizi e difetti riscontrati e per l'effetto la stessa va condannata al risarcimento dei danni in favore di T.A. e P.P., con vincolo solidale, della somma di € 9.458,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.

Le spese dell'ATP sono definitivamente poste a carico di parte convenuta. |

Le spese di giudizio sostenute da parte attrice sono poste a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da T.A. e P.T. nei confronti di Impresa Costruzioni S.R., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Condanna Impresa Costruzioni S.R. al pagamento in favore degli attori, in solido, della somma di € 9.458,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- Rigetta le ulteriori domande proposte;

- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attrice che si liquidano in € 3.200,00 quale compenso professionale complessivo, oltre accessori di legge;
- Pone il costo dell'ATP definitivamente a carico di parte convenuta.

Terni, 12 maggio 2015

Il Giudice